

Ordinanza, Tribunale di Messina, sez. Seconda, dott.ssa D'Angelo, 20 gennaio 2016

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

**Il Giudice designato**

Letto il ricorso ex art. 700, depositato in data 02.09.2015, nell'interesse di (omissis); vista la memoria di costituzione e difesa presentata nell'interesse della BANCA (omissis); letti gli atti e verbali di causa, osserva quanto segue.

Va in primo luogo affermata l'ammissibilità del proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. tenuto conto che la controversia portata all'attenzione del Tribunale concerne la contestazione della legittimità di una segnalazione nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) del nominativo del ricorrente e la richiesta di cancellazione da questi avanzata.

In proposito, si ritiene che sussista il requisito della residualità del proposto ricorso d'urgenza diretto a tutelare, non il diritto alla correttezza delle operazioni di trattamento dei dati, intesi come gestione - e cioè aggregazione dei dati in capo ad uno stesso soggetto e gestione del sistema informativo - dell'archivio informatico della Centrale di Allarme Interbancaria (tutelabile tramite il ricorso ex art. 152 del D.Lgs n. 196/03), ma il diritto alla cancellazione di una segnalazione reputata illegittima.

In altri termini, il ricorrente non si duole delle modalità con cui i dati siano stati raccolti, trasmessi o gestiti ma si duole, prima ancora e più semplicemente, dell'assenza dei presupposti di fatto che legittimano la segnalazione alla Centrale d'Allarme Interbancaria (CAD. Tale tipo di controversia non può sussumersi tra "quelle concernenti il codice della privacy", in quanto in essa viene in rilievo una violazione del precetto del *neminem laedere*, non una violazione delle modalità di trattamento dei dati.

È sufficiente a tal fine richiamare quanto affermato al riguardo nell'ordinanza emessa dal Tribunale Milano, sez. V1, in data 15110/20141: *"si osserva che l'art. 10 del D.Lgs. n. 150/11 al 11 comma prevede, solo con riferimento ai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali, la proponibilità di apposito ricorso con facoltà di ottenerne la sospensione dell'efficacia esecutiva (IV comma), secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 150/11, Ebbene, dopo l'abrogazione del comma 6 dell'art. 152 del Codice privacy (esteso a tutte le controversie di cui al capo 1 riguardanti l'applicazione delle disposizioni del Codice della privacy, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del garante in materia di protezione dei dati personali), permane il rimedio di cui all'art. 10 III comma del D.Lgs. n. 150/11 relativo esclusivamente ai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali. Da ciò segue che non sono soggetti al rimedio in questione tutti i provvedimenti emessi da altri soggetti diversi dal Garante"*.

Va, dunque, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. sollevata dall'Istituto di Credito.

Nel merito, deve quindi valutarsi l'esistenza della prima delle condizioni per la pronuncia del chiesto provvedimento, consistente nel *fumus boni iuris*, dovendosi successivamente delibare in merito all'esistenza dell'ulteriore presupposto relativo al *periculum in mora*.

Ritiene questo giudicante che non sussiste il presupposto del *fumus boni iuris* a fondamento della domanda cautelare azionata.

Il ricorrente contesta la legittimità di una segnalazione in CAI effettuata dall'intermediario senza la comunicazione del preavviso e ne chiede la cancellazione.

La disciplina in materia di Centrale d'Allarme Interbancaria, introdotta con il Titolo V del D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nell'ambito di una nuova normativa sanzionatoria per gli assegni bancari e postali, non

*Ordinanza, Tribunale di Messina, sez. Seconda, dott.ssa D'Angelo, 20 gennaio 2016*

consente margini interpretativi agli istituti che evidenziano anomalie nel trattamento degli assegni e delle carte di pagamento.

Per queste ultime, va specificato che l'obbligo di segnalazione è circoscritto alle ipotesi di sottrazione e smarrimento, ovvero di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo deliberata dall'intermediario "in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate" (artt. 7 e 8 del D.M. Giustizia del 7 novembre 2001, n. 458).

Le vigenti norme stabiliscono, altresì l'onere per l'intermediario di segnalare - nello stesso giorno in cui è disposta la revoca - i dati relativi alla carta revocata al segmento PROCAR (Procedura carte) dell'archivio, e le generalità del titolare al segmento CARTER (artt. 8 e 9 del Regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002).

Quanto alle conseguenze dell'iscrizione, le disposizioni vigenti prevedono per le carte di pagamento effetti meramente informativi, mentre dalla stessa segnalazione in CAI possono discendere effetti interdittivi per chi emette un assegno in difetto di autorizzazione o in mancanza di provvista (c.d. revoca di sistema di cui all'art. 9 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386). Questa diversa funzione chiarisce - secondo la ricostruzione accolta dall'Arbitro Bancario Finanziario (cfr., fra le altre, Collegio ABF di Roma, decisione n. 6192/2013; Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1524/2012) - la differente disciplina stabilita dal richiamato art. 9-bis della Legge n. 386/1990, che dispone l'obbligo del preavviso solo con riguardo all'ipotesi di mancato pagamento di assegni e non anche rispetto alle anomalie nell'uso delle carte di pagamento. La cennata diversità di disciplina condurrebbe altresì a negare l'illegittimità della segnalazione operata in assenza di preavviso in caso di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo delle carte di pagamento. Le previsioni contenute nel d.m. 7 novembre 2001, n. 43, attribuiscono alla segnalazione nella banca dati CAI un effetto meramente informativo, che non contempla come necessario l'obbligo di preavviso in caso di revoca della carta di credito.

In tal senso assume rilievo anche quanto risultante dal documento n. 36 prodotto dalla resistente avente ad oggetto il piano di rientro a fronte dell'utilizzo della carta di credito: la Banca, confermata l'accettazione del piano di rientro, rammentava al ricorrente "che nel contempo la carta di credito, data in custodia, è stata resa inutilizzabile, e che tutti i servizi ad essa collegati sono stati revocati. L'ulteriore utilizzo costituisce illecito perseguibile anche penalmente, come previsto dall'art. 12 della legge 5 luglio 1991 n. 197. Ci impegniamo, inoltre a richiederle il pagamento degli importi di spesa da lei effettuate e non ancora addebitate sul conto a lei intestato, nonché eventuali addebiti automatici sul conto corrente che non sono andati a buon fine e di cui non ne conosciamo ancora l'esito. Le comunichiamo che il mancato puntuale adempimento di una rata determinerà l'automatica decadenza del beneficio del termine in forza dell'art. 1186 c.c. con conseguente inappellabile diritto da parte dell'istituto di agire nei suoi confronti per il recupero della creditoria nelle forme ritenute più opportune e senza obbligo di preavviso alcuno. Il suo nominativo verrà inserito nell'archivio informatizzato delle carte di pagamento istituito presso la Banca d'Italia dal d.lgs. 30.12.1999 n. 507 e successiva normativa di attuazione, e sui sistemi di informazioni creditizie ai sensi dell'art. 47 del codice deontologico (pubblicato nella G. U. Serie Generale del 23 dicembre 2004)".

Alla luce delle predette considerazioni, deve dunque concludersi per l'insussistenza del richiesto requisito del *fumi boni iuris* per l'accoglimento della domanda cautelare qui esaminata.

Il mancato riconoscimento della ricorrenza del predetto requisito del *fumus boni iuris* rende altresì irrilevante deliberare la sussistenza o meno del secondo requisito di legge del *periculum in mora*.

Le sopra svolte considerazioni e deliberazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze, rispettivamente avanzate dalle parti. Sulla base di tali motivi, ritenuta quindi assorbita ogni altra istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, deve pertanto rigettarsi il ricorso avanzato.

Tenuto conto della peculiarità della questione trattata che presenta elementi di novità nel suo genere, tenuto anche conto della tangibile controvertibilità della materia risultante altresì dalle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario, si ritiene giustificata l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali

*Ordinanza, Tribunale di Messina, sez. Seconda, dott.ssa D'Angelo, 20 gennaio 2016*  
**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Così deciso in Messina li 20 gennaio 2016

**Il Giudice designato**  
**Maria Carmela D'Angelo**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

Ex Parte Creditoris